

Trasporti Monteleone SaS
Via Settetermini, 18
80041 Boscoreale (NA)

CONDIZIONI DI SERVIZIO OFFERTO: TRASPORTO MERCE DEPERIBILI

Art . 1. Identificazioni delle Parti

Il presente accordo è concluso tra le parti qui di seguito identificate:

- Vettore : Trasporti Monteleone SaS, Via Settetermini, 18 – 80041 Boscoreale (NA)
- Committente .

Art . 2. Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci : deperibili

tipologia : carni e ortofrutticoli

quantità : definite in forma scritta attraverso fax di commissione e documento di trasporto e/o CMR

Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei Veicoli adibiti al trasporto delle stesse.

Laddove la quantità della merce da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, in Vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merce in relazione ai quali il Committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto nel periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in tre anni.

Art . 3. Identificazione dei Veicoli adibiti al trasporto

Motrici : definiti in forma scritta tramite fax di commissione e tramite documento di trasporto e/o CMR

Semirimorchi : definiti in forma scritta tramite fax di commissione e tramite documento di trasporto e/o CMR.

Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il vettore si impegna a comunicare per iscritto al Committente detti elementi identificativi prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi impreveduti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.

Art . 4. Luogo di consegna e riconsegna della merce

Luogo di consegna della merce al Vettore (nonché ragione sociale, ovvero nome e cognome e sede del Caricatore/i, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005, laddove

diverso/i dal Committente : definiti in forma scritta tramite fax di commissione e tramite documento di trasporto e/o CMR

Luogo di riconsegna della merce, nonché ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del destinatario : definiti in forma scritta tramite fax di commissione e tramite documento di trasporto e/o CMR.

Laddove i luoghi di presa in consegna da parte del vettore delle merci oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione degli stessi, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al Vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento di ciascuna prestazione di trasporto. In caso di variazione, tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto, qualora il nuovo luogo indicato sia all'interno del territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.

Art . 5. Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)

Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in consegna dal Vettore nel luogo in cui al precedente articolo 4 nei giorni definiti in forma scritta tramite fax di commissione e tramite documento di trasporto e/o CMR, e dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel luogo in cui al precedente art. 4 nel giorno definito in forma scritta tramite fax di commissione e tramite documento di trasporto e/o CMR.

Art . 6. Temperatura trasporto merci

La temperatura delle merci dovrà essere comunicata dal cliente in forma scritta tramite fax di commissione e tramite documento di trasporto e/o CMR.

Art . 7. Corrispettivo

A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono, il Committente è tenuto a corrispondere al Vettore il corrispettivo definiti in forma scritta tramite fax di commissione e tramite documento di trasporto e/o CMR, oltre ad accessori, oltre ad accessori di legge.

Detto corrispettivo sarà adeguato con cadenza mensile in relazione ad eventuali variazioni del prezzo del carburante e sarà pagato al Vettore non oltre il termine di 15/30 giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la relativa Documentazione contabile è stata emessa dal Vettore).

Art . 8. Utilizzo di sub-vettori (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore potrà utilizzare uno o più sub-vettori, con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta.

Art . 9. Patti modificativi

Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 cod. civ.

Art . 10. Adempimento da parte del vettore degli obblighi connessi all'operato dei conducenti

Il vettore dichiara, con riferimento all'operato dei conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Art . 11. Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle in cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.